



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MODENA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PEDERIALI	ALBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MOTTOLA	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TAVERNELLI	IVANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 437/12
depositato il 23/03/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH044D0001/2012 IRES-NON COMMER 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH044D0001/2012 IVA-OP.IMPONIB.
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH044D0001/2012 IRAP 2008
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI MODENA

proposto dal ricorrente:

DANZIAMO ART & SHOW ASD
VIA EMILIA EST N 798 41125 MODENA MO

difeso da:

SURIANO DOTT. BENVENUTO
SAVIGNI DOTT. SERGIO
VIA MILAZZO NR.17 40100 BOLOGNA BO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 437/12

UDIENZA DEL

11/03/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

143

PRONUNCIATA IL:

11 MAR. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11/04/2013

Il Segretario

Giovanni Ciarcia
JKM

Con ricorso tempestivamente prodotto (RGR 437/12), l'associazione DANZIAMO ART & SHOW ASD, in persona del legale rappresentante Marco Oriundo, rappresentato e difeso dal dott. Benvenuto Suriano, adiva questa Commissione in opposizione all'avviso di accertamento avanti indicato, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Modena, chiedendone l'annullamento.

L'Agenzia, a seguito del P.V.C. di constatazione redatto da propri funzionari in data 28-7-2011, in occasione di una verifica, aveva rilevato che la ricorrente non poteva essere considerata un ente di natura non commerciale bensì con fini di lucro e pertanto privo dei requisiti per usufruire del regime fiscale agevolato di cui alla legge 398/91 oltre che di quello ex art. 143 e seguenti del T.U. 917/86.

Di conseguenza notificava l'atto impugnato con il quale procedeva alla quantificazione del reddito d'impresa in euro 63.441,00 da assoggettare ad IRES, accertava un valore di produzione ai fini IRAP, una maggiore IVA e comminava le relative sanzioni.

Parte ricorrente contestava l'operato dell'Ufficio affermando di aver sempre rispettato tutti i requisiti formali e sostanziali per il godimento delle agevolazioni e le valutazioni dei funzionari accertatori si fondano su una mancata conoscenza della qualificazione dell'insegnamento e promozione della danza come disciplina sportiva dilettantistica e della pretesa imposizione di vincoli relativi alla contabilizzazione delle entrate istituzionali ed alle modalità di tenuta dei libri sociali non contemplati dal legislatore con riferimento alle associazioni prive di personalità giuridica. Aggiungeva che la carente disciplina delle associazioni prive di personalità giuridica non può essere sopperita dall'applicazione analogica, da parte degli organi accertatori, di norme previste con esclusivo riferimento ad enti societari ed insisteva per l'annullamento dell'avviso.

L'Ufficio si costituiva in giudizio richiamando integralmente il P.V.C. e insistendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Il ricorso è fondato.

Le associazioni sportive dilettantistiche, a determinate condizioni, possono accedere a un sistema agevolato ai fini della determinazione sia del reddito che dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 ha specificato i requisiti utili all'individuazione dei soggetti rientranti nella previsione normativa, sia con personalità giuridica che senza, ovvero le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro. In particolare, il comma 17 della disposizione, prevede che le associazioni e le società sportive dilettantistiche debbano indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Il successivo comma 18 stabilisce, inoltre, *"che lo statuto e l'atto costitutivo di entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza di fine di lucro ed assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma"*. Tuttavia, il requisito fondamentale è costituito dal non aver conseguito proventi commerciali per un importo superiore a 250mila euro. L'articolo 7 del DI n. 136/2004 ha confermato che *"il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche"*. Sulla base di ciò, il Coni, con delibera n. 1288 dell'11/11/2004, ha istituito il Registro telematico delle società sportive dilettantistiche, attraverso il quale, oltre a procedere all'iscrizione, sono inviati i dati all'Agenzia delle entrate.



Una volta verificata l'esistenza dei requisiti, l'opzione per il regime agevolato viene esercitata barrando la casella 30 del quadro VO della dichiarazione Iva, e la medesima è vincolante fino a revoca, ma almeno per un quinquennio. L'esercizio dell'opzione produce la possibilità, ai fini della determinazione dei redditi, di applicare, all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, il coefficiente di redditività del 3 per cento, "aggiungendo le plusvalenze patrimoniali". Ai fini Iva, nel contempo, l'opzione consente di accedere al regime di determinazione forfetaria dell'imposta, previsto dal sesto comma dell'articolo 74, Dpr n. 633/72, con la stessa che è determinata applicando all'Iva relativa alle operazioni attive una detrazione forfetaria pari al 50 per cento (la detrazione forfetaria è ridotta a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione e a un terzo per quelle relative alle concessioni di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica).

Nel caso in esame, l'Agenzia ha contestato varie irregolarità sia formali che sostanziali. Relativamente a quelle formali, il Collegio, esaminata attentamente la copiosa documentazione prodotta, ritiene che non spetta all'Agenzia delle Entrate contestare la qualificazione del sodalizio come associazione sportiva dilettantistica e che il modello EAS è stato correttamente trasmesso, che l'atto costitutivo e lo statuto rappresentano un unico atto giuridico, che la denominazione della ricorrente riporta chiaramente la dicitura a.s.d., che lo statuto, implementato da successive clausole per rispettare i requisiti di cui al citato art. 90, contiene, tra l'altro, la sede legale, la denominazione sociale, l'oggetto sociale, l'attribuzione della rappresentanza legale, l'assenza di fini di lucro, norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti. Di conseguenza la ricorrente ha rispettato i requisiti formali per qualificarsi come associazione sportiva dilettantistica. Relativamente ai contestati requisiti sostanziali ed in particolare alla mancata tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, in violazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 5, della legge 133/1999, la ricorrente ha prodotto, con memoria del 26-11-2012 ulteriore documentazione con la quale ha dimostrato, per tutti i versamenti indicati nell'avviso di accertamento, che ogni versamento effettuato è la somma di importi di valore unitario inferiore ad euro 516,46. Per quanto riguarda la gestione amministrativa, in generale, la ricorrente, nel rispetto dell'art. 148, comma 8, lettera d del Tuir ha redatto ed approvato un rendiconto annuale dal quale risulta la gestione economica e finanziaria ed anche la situazione patrimoniale dell'esercizio, ha tenuto il libro soci ed il libro verbali ed i soci hanno partecipato all'attività sportiva che comprende la formazione e la didattica in locali debitamente attrezzati.

Conclusivamente la Commissione ritiene che la ricorrente è pienamente legittimata ad utilizzare il regime di cui alla legge 398/1991 e pertanto non può che annullare l'avviso di accertamento impugnato.

La presenza di veniali irregolarità induce il Collegio a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso annulla l'avviso impugnato.
Spese compensate.

Modena 11-3-2013

Il Giudice estensore
Mottola dott. Francesco

Il Presidente
Pederiali dott. Alberto